



c i | m t e

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

Statuti della CI MTE

Art. 1 Denominazione e sede

Sotto la denominazione «Comunità di interessi Medicina naturale Tradizionale Europea» (di seguito: «CI MTE») è costituita un'associazione di pubblica utilità, la cui attività è legata allo scopo, a carattere apolitico e aconfessionale, ai sensi dell'art. 60 e successivi del Codice civile svizzero.

L'associazione ha sede presso il luogo del segretariato.

Art. 2 Scopo e obiettivi

La CI MTE:

- a) è l'organizzazione responsabile dell'indirizzo MTE e, nell'ambito del profilo professionale «Naturopata con diploma federale», è responsabile del suo promuovimento e del suo ulteriore sviluppo;
- b) si occupa, su incarico e sotto la supervisione dell'Oml MA, dello svolgimento dell'esame del «modulo di indirizzo M2» in base a quanto previsto dal mandato di prestazioni;
- c) mette a disposizione degli operatori della formazione (a pagamento o gratuitamente) il materiale didattico necessario per le lezioni di indirizzo MTE e, all'occorrenza, si occupa dell'ulteriore sviluppo di questo materiale;
- d) rappresenta l'indirizzo MTE presso i comitati all'interno e all'esterno dell'Oml MA, nella misura in cui questo è necessario per il compimento del suo mandato primario;
- e) supporta le associazioni professionali e gli operatori della formazione nelle misure e nelle attività intraprese per rafforzare il ruolo dell'indirizzo MTE nell'assistenza sanitaria e nella percezione dell'opinione pubblica.

Art. 3 Soci, ammissione all'associazione

I soci fondatori di questa associazione sono le associazioni professionali e gli operatori della formazione.

Possono essere ammessi in qualità di soci attivi le persone giuridiche che operano nell'ambito della MTE nella verifica della qualità, nella formazione e nell'aggiornamento professionale e che sostengono le aspirazioni dell'associazione.

L'ammissione è possibile in ogni momento. Le domande di ammissione devono essere inviate in forma scritta al segretariato. La decisione riguardo all'ammissione viene presa dal comitato direttivo e non è prevista la necessità di fornire una motivazione. A meno che le condizioni non siano stabilite negli statuti, fa stato il regolamento interno.

Il richiedente la cui domanda sia stata respinta ha il diritto di presentare ricorso. Il ricorso va indirizzato entro 30 giorni dalla ricezione della decisione al comitato direttivo (in forma scritta e con motivazione) per essere poi sottoposto all'assemblea generale ordinaria successiva. La commissione di ricorso proporrà una decisione.



c i | m t e

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

La possibilità di diventare soci passivi è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che sostengono le aspirazioni dell'associazione.

I soci attivi hanno, nell'ambito della ripartizione delle competenze stabilita dagli statuti, diritto di partecipazione, diritto di espressione e diritto di proposta in tutte le attività dell'associazione.

Durante l'assemblea generale, i soci attivi hanno diritto di voto e di elezione secondo quanto previsto dall'art. 10 degli statuti. I soci passivi non hanno diritto di voto.

Art. 4 Quota sociale

I soci sono tenuti a versare la quota sociale annuale fissata dall'assemblea generale. La quota sociale dei soci attivi deve essere fissata in base al peso del loro voto secondo quanto previsto dall'art. 10 degli statuti. I soci passivi versano una quota sociale ridotta rispetto alla quota di base dei soci attivi.

Art. 5 Dimissione/esclusione

L'appartenenza all'associazione cessa

- a) mediante dimissione
- b) con il decesso o, in caso di una persona giuridica, con il suo scioglimento
- c) mediante esclusione

La dimissione deve essere comunicata in forma scritta al segretariato con un preavviso di sei mesi rispetto alla fine dell'anno d'esercizio. Resta comunque dovuta la quota sociale per l'intero anno.

I soci che si sono dimessi non hanno alcun diritto su parti del patrimonio sociale.

Il comitato direttivo ha il diritto di escludere un socio dall'associazione, nel caso in cui questo socio non adempia ai doveri dei soci (soprattutto al pagamento della quota sociale) o qualora vada contro gli interessi dell'associazione. È fatta salva anche la possibilità di addurre ulteriori gravi motivi ai fini dell'esclusione. La delibera in merito all'esclusione di norma avviene dopo l'audizione del socio e viene comunicata a quest'ultimo in forma scritta e con indicazione delle motivazioni.

Il socio può presentare ricorso contro l'esclusione con effetto sospensivo. Il ricorso va indirizzato entro 30 giorni dalla ricezione della delibera al comitato direttivo (in forma scritta e con motivazione) per essere poi sottoposto all'assemblea generale ordinaria successiva. La commissione di ricorso proporrà una decisione.

La dimissione o l'esclusione non esonerano il socio dai suoi doveri finanziari o di altro tipo che sussistono nei confronti dell'associazione fino al momento in cui cessa l'appartenenza a essa. In particolare, il socio è tenuto a versare le quote sociali arretrate e quelle fino alla fine dell'anno d'esercizio in corso.



c i | m t e

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

Art. 6 Gli organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato direttivo
- c) il segretariato
- d) la commissione d'esame
- e) la commissione di ricorso
- f) l'ufficio di revisione

I. L'assemblea generale

Art. 7 Compiti

L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione e ha i seguenti compiti e competenze:

- a) elezione e revoca dei membri del comitato direttivo e della sua presidenza;
- b) approvazione del rapporto annuale del comitato direttivo;
- c) approvazione del conto annuale, verificato annualmente dall'ufficio di revisione ed elaborato e sottoposto all'assemblea generale dal comitato direttivo, e ricezione della relazione dell'ufficio di revisione;
- d) approvazione del preventivo e delle quote sociali;
- e) modifica degli statuti;
- f) discarico del comitato direttivo, del segretariato e dell'ufficio di revisione;
- g) decisione in merito al ricorso contro la mancata ammissione o l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 3, cpv. 4 e dell'art. 5 cpv. 4 degli statuti;
- h) decisione in merito ad altre questioni che le vengono sottoposte dal comitato direttivo;
- i) elezione della commissione di ricorso e della presidenza della commissione di ricorso;
- j) elezione dell'ufficio di revisione;
- k) revoca degli organi per gravi motivi;
- l) fusione/ divisione o scioglimento dell'associazione e utilizzo dell'avanzo di liquidazione.

Art. 8 Assemblea generale ordinaria e straordinaria

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio.

Il luogo e la data devono essere resi noti ai soci con almeno tre mesi di preavviso, tuttavia è sufficiente una comunicazione via e-mail o la pubblicazione sulla homepage dell'associazione.



c i | m t e

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

Le assemblee generali straordinarie devono essere convocate su delibera del comitato direttivo, su richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei soci con diritto di voto o su richiesta scritta da parte dell'ufficio di revisione. Qualora venga presentata una richiesta conforme, l'assemblea generale straordinaria deve essere svolta entro due mesi.

Art. 9 Convocazione, oggetti di discussione e presidenza

L'invito all'assemblea generale viene inviato dalla presidenza del comitato direttivo con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data dell'assemblea, in forma scritta e con l'indicazione delle questioni da trattare.

Le richieste dei soci e degli organi per quanto riguarda l'inserimento degli oggetti di discussione nell'ordine del giorno dell'assemblea generale devono essere inoltrate in forma scritta alla presidenza del comitato direttivo almeno 60 giorni prima dell'assemblea generale.

Gli oggetti di discussione portati all'attenzione durante l'assemblea generale e non menzionati nell'invito possono essere ricevuti dal comitato direttivo per essere elaborati successivamente. È possibile deliberare solo riguardo agli oggetti di discussione menzionati nell'ordine del giorno. Le proposte inerenti ai singoli punti all'ordine del giorno possono essere avanzate durante l'assemblea generale o in precedenza.

Il/la presidente (in caso di impedimento un altro membro del comitato direttivo) presiede l'assemblea generale; lui o lei designa un verbalista e almeno uno scrutatore.

Art. 10 Deliberazione e diritto di voto

Le decisioni in merito alle questioni che sono state sottoposte all'assemblea generale dal comitato direttivo possono essere prese in via eccezionale mediante l'annuenza scritta dei soci (voto per corrispondenza), anche se a questo proposito è necessaria una maggioranza di 2/3 di tutti i voti validi pervenuti.

L'assemblea generale può deliberare a prescindere dal numero di soci presenti.

Fintanto che la legge o gli statuti non prescrivano obbligatoriamente di procedere in altro modo, le delibere e le elezioni avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti in bianco e i voti nulli non vengono inclusi nel totale dei voti espressi. Il/la presidente partecipa al voto.

Nel caso in cui, durante le elezioni, nessun candidato raggiunga la maggioranza semplice, la votazione successiva avviene a maggioranza relativa. In caso di parità dei voti il/la presidente ha il voto decisivo.

Le modifiche degli statuti o la decisione in merito allo scioglimento dell'associazione richiedono una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei voti espressi.

Le deliberazioni e le elezioni sono palesi, a meno che non venga richiesta la procedura segreta per dei singoli punti all'ordine del giorno dalla maggioranza semplice dei voti rappresentati.

Ogni socio attivo ha un voto; alle associazioni professionali e di categoria vengono assegnati 2 ulteriori voti per ogni 100 loro membri o parti di questo gruppo che



c i | m t e

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

praticano attivamente la MTE. Un singolo socio attivo detiene al massimo un terzo di tutti i voti.

Secondo quanto previsto dalle direttive inerenti al regolamento dell'organizzazione dell'esame di fine modulo M2 dell'Oml MA, le scuole detengono almeno il 25% e al massimo il 33% dei voti nell'organo decisionale. Nel caso in cui questa condizione non venga soddisfatta con il coefficiente indicato sopra, il numero di voti per scuola o il rapporto dei voti rispetto al numero di membri delle associazioni professionali verrà opportunamente adattato.

I soci assenti possono farsi rappresentare all'assemblea generale da un altro socio mediante una delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Le delibere fatte durante l'assemblea generale devono essere messe a verbale.

II. Il comitato direttivo

Art.11 Composizione / elezione / costituzione / durata della carica

Il comitato direttivo è formato da 5 – 7 membri.

I membri del comitato direttivo vengono eletti ad personam dall'assemblea generale e provengono dalla cerchia dei soci attivi. A eccezione della presidenza, il comitato direttivo si costituisce da sé.

Per determinate questioni è autorizzato ad avvalersi di esperti esterni.

Le riunioni del comitato direttivo non sono aperte agli altri soci.

Il mandato dei membri del comitato direttivo ha una durata di due anni.

I nuovi eletti completano il mandato dei membri che sostituiscono.

Art.12 Compiti del comitato direttivo

Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Il comitato direttivo è competente per tutte le questioni che, in base a quanto stabilito dagli statuti, non sono attribuite o riservate a un altro organo. Esso rappresenta l'associazione all'esterno e si occupa del disbrigo degli affari correnti.

Questi comprendono in particolare:

- a) l'esecuzione delle delibere dell'assemblea generale;
- b) la convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- c) l'allestimento della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria;
- d) la nomina e la revoca di un direttore amministrativo o di una direttrice amministrativa;
- e) la supervisione delle persone incaricate della direzione amministrativa, soprattutto per quanto concerne il rispetto delle leggi, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive;
- f) l'istituzione di commissioni e gruppi di lavoro;
- g) la partecipazione alla stesura e l'applicazione di regolamenti e direttive, soprattutto per quanto riguarda la formazione in ambito MTE;



c i | m t e

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

- h) l'emanazione dei mansionari per il segretariato e le commissioni;
- i) la deliberazione in merito alle rispettive spese nell'ambito del preventivo;
- j) la designazione delle persone che hanno il diritto di firma giuridicamente vincolante per l'associazione;
- k) le delibere in merito all'ammissione o all'esclusione dei soci in base a quanto previsto dagli art. 3 e 5 degli statuti.

Il comitato direttivo può assegnare ad altri organi, comitati o singoli soci la preparazione e l'esecuzione delle sue delibere o la supervisione di determinati affari. Il comitato direttivo dovrà fare in modo che il resoconto sia adeguato.

Art. 13 Organizzazione e deliberazione nel comitato direttivo

Il comitato direttivo si riunisce con la frequenza richiesta dal disbrigo degli affari e comunque almeno due volte all'anno. Viene convocato dalla presidenza o su richiesta di almeno tre membri del comitato direttivo.

Il comitato direttivo può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le sue delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Ogni membro del comitato direttivo ha un voto. In caso di parità dei voti il/la presidente ha il voto decisivo.

Le delibere possono essere prese mediante circolazione degli atti, a meno che almeno tre membri del comitato direttivo non richiedano la deliberazione orale. Le delibere mediante circolazione degli atti avvengono a maggioranza assoluta dei voti di tutti i membri del comitato direttivo.

Art. 14 Autorizzazione a firmare

Il potere di firma collettiva a due (giuridicamente vincolante) è detenuto dal/dalla presidente o dal suo vice designato dal comitato direttivo insieme a un altro membro del comitato direttivo. Il comitato direttivo può regolamentare diversamente l'autorizzazione a firmare per il disbrigo delle attività quotidiane e delle questioni finanziarie o conferire anche l'autorizzazione a firmare con firma singola.

III. Il segretariato

Art. 15 Subordinazione e compito

Il segretariato si occupa di tutti i compiti amministrativi e organizzativi dell'associazione e delle sue istituzioni in base a quanto previsto dai mansionari separati.

È formato dal personale necessario per lo svolgimento di questi compiti ed è direttamente subordinato al comitato direttivo.

Il segretariato partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato direttivo e dell'assemblea generale.



c i | m t e

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

IV. Le commissioni

Art. 16 Funzione / competenze / subordinazione

Per lo svolgimento di particolari compiti il comitato direttivo può istituire delle commissioni.

Le commissioni svolgono i propri compiti autonomamente e sotto la propria responsabilità nell'ambito delle competenze e dei doveri attribuiti loro mediante i mansionari e i regolamenti. Sono sottoposte al comitato direttivo e fanno rapporto a esso.

Il comitato direttivo circoscrive i loro doveri e competenze e stabilisce i loro mezzi finanziari nell'ambito del bilancio preventivo complessivo.

I direttori / le direttrici e i membri delle commissioni vengono nominati dal comitato direttivo. Quest'ultimo conferisce gli incarichi alle commissioni e funge da organo di vigilanza.

A eccezione della presidenza, la commissione di ricorso si costituisce da sé. È sottoposta all'assemblea generale e fa rapporto a essa sul suo lavoro.

V. L'ufficio di revisione

Art. 17 Durata della carica / requisiti per l'elezione / tipo di revisione

L'assemblea generale elegge un ufficio di revisione con un mandato di due anni d'esercizio. Il mandato si conclude con l'approvazione dell'ultimo conto annuale e può essere rinnovato di volta in volta per altri due anni. La revoca è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

Quale ufficio di revisione possono essere elette una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. L'ufficio di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'art. 69b cpv. 3 del CCS, in combinazione con gli art. 728 e 729 del CO.

L'ufficio di revisione svolge annualmente una revisione limitata del conto annuale ai sensi dell'art. 729 e successivi del CO, a meno che non sia prevista obbligatoriamente dalla legge una revisione ordinaria.

L'ufficio di revisione presenta al comitato direttivo all'attenzione dell'assemblea generale una relazione e una proposta.

Art. 18 Finanze, responsabilità, contabilità

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali annuali, dall'avanzo del conto d'esercizio, dai contributi relativi agli eventi, dalle tasse d'esame e da eventuali donazioni compresa la sponsorizzazione.

Il comitato direttivo propone all'assemblea generale le quote sociali per l'anno in corso.

Per i debiti dell'associazione risponde soltanto il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

È escluso qualsiasi diritto personale dei soci sul patrimonio sociale.



ci | mte

CI Medicina Naturale Tradizionale Europea MTE
CI Médecine Traditionnelle Européenne MTE
IG Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN

Art. 19 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 20 Modifica degli statuti / Scioglimento dell'associazione

Le modifiche a questi statuti e lo scioglimento dell'associazione possono essere deliberati durante l'assemblea generale soltanto con una maggioranza di 2/3 dei voti espressi (si veda l'articolo 10 cpv. 5).

In caso di scioglimento, l'assemblea generale delibera in merito all'utilizzo dell'eventuale avanzo di liquidazione.

Art. 21 Disposizioni finali

Il foro esclusivo per ogni controversia in relazione alla CI MTE è la sede dell'associazione.

In caso di differenze tra le diverse versioni linguistiche di questi statuti, farà fede la versione in lingua tedesca.

Questi statuti sono stati approvati mediante circolazione degli atti il 19 giugno 2019 e sostituiscono gli statuti del 9 marzo 2016.

Entrano in vigore il 20 giugno 2019.

Comunità di interessi Medicina naturale Tradizionale Europea

La presidente:

Il verbalista: